



Provincia di Grosseto

INFORMATIVA PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RATEIZZAZIONE

Può avvalersi della facoltà di chiedere la rateizzazione solo chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, **non superiore a euro 10.628,16**.

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente **sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi**.

L'istanza deve essere **presentata entro trenta** giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione.

La rateazione può essere concessa solo **per ogni verbale** con il quale sia stata contestata una o più violazioni per un importo **superiore a 200 euro**.

La rateazione può essere concessa **solo a favore dei soggetti tenuti al pagamento** della sanzione amministrativa che versino **in condizioni economiche disagiate**, ai sensi del comma 2 dell'articolo 202-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, la ripartizione del pagamento può essere determinata fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000.

L'importo di **ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100**.

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli **interessi** al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, **pari al 4,5 % annuo**.

Anche la sola presentazione dell'istanza di rateazione implica la **rinuncia ad avvalersi della facoltà di presentare il ricorso** al prefetto (articolo 203 c.d.s.), ovvero il ricorso al giudice di pace (articolo 204-bis c.d.s.).

Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza deve essere adottato il provvedimento di accoglimento o di rigetto. **Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende comunque respinta, anche in assenza di un diniego esplicito**.

Nel caso di accoglimento dell'istanza, il **mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate**, determina l'automatica decadenza dal beneficio della rateazione e pertanto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 203 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), il verbale diviene automaticamente titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione per ogni singola violazione, somma dalla quale saranno decurtati gli importi eventualmente già versati a titolo di rate.

In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire **entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento di diniego**, ovvero **entro 30 giorni dall'inutile decorso dei novanta giorni dal ricevimento dell'istanza** da parte dell'amministrazione, **certificata dal timbro di ricevimento, se presentata a mani, o dalla notifica di apposita comunicazione di ricevimento, se l'istanza è stata presentata tramite spedizione**.

La presentazione dell'istanza, indipendentemente dal suo esito determina, ai sensi dell'articolo 202-bis, l'**automatica rinuncia al successivo esercizio di difesa**, sia in sede amministrativa che in sede giurisdizionale.

Norma di riferimento: articolo 202-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).

Per informazioni contattare l'assistente scelto Ghezzi Maria Grazia allo 0564-484914